



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio IV – Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni Scolastiche
Secondarie di Secondo Grado
dell'Emilia-Romagna

Ai Coordinatori didattici delle
Scuole Secondarie di Secondo
Grado Paritarie dell'Emilia-
Romagna

e p.c. Ai Dirigenti Tecnici
USR ER

Ai Dirigenti degli Uffici di
Ambito Scolastico Territoriale
dell'Emilia-Romagna

Ai Docenti Referenti per
l'Alternanza Scuola-Lavoro
degli Uffici di Ambito
Scolastico Territoriale
dell'Emilia-Romagna

Alla Direzione Generale
cura della persona, salute e
welfare
Regione Emilia-Romagna

Alla Direzione Generale
economia della conoscenza,
del lavoro e impresa
Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Salute e Sicurezza degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Ricognizione del quadro normativo.

A seguito di quesiti pervenuti a questo ufficio in riferimento all'oggetto, anche a seguito dell'adozione, con D.l. 195 del 3 novembre 2017, della "*Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro*" (d'ora in avanti "*Carta*"), ferme restando le autonome valutazioni e determinazioni in capo alle SS.LL., si ritiene utile richiamare alcuni elementi tecnici di riferimento che si auspica possano essere di aiuto nell'applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

Dirigente: Giovanni Desco

Responsabile del procedimento: Anna Maria Palmieri Tel. 051/3785260

e-mail: annamaria.palmieri10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio IV – Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

Nello specifico vengono sviluppate valutazioni in ordine alla formazione generale e specifica, alla sorveglianza sanitaria e alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (d'ora in avanti "DPI"), redatte d'intesa con la competente Direzione Generale di Regione Emilia-Romagna, che legge per conoscenza.

Si ritiene opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 2 lett. a) del D.Lgs. 81/08, si applicano allo studente le prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro quando questi sia:

- un soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- un allievo degli istituti di istruzione ed universitari e un partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Si sottolinea, conseguentemente, che *"i disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro possono trovare applicazione, sia in ambito scolastico, sia per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola-lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica, in quanto ai sensi dell'articolo di cui sopra sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi."* (pagina 44 della "Guida operativa")

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA (art.37 D.Lgs. 81/2008 e art. 5 D.I. 195/2017)

In riferimento agli adempimenti di cui all'art.37 del D.Lgs 81/2008 relativi alla formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dei commi da 1 a 3 dell'art.5 del D.I. 195/2017, si evidenzia quanto segue.

L'Istituzione Scolastica è tenuta ad assicurare agli studenti, prima dell'avvio delle attività di alternanza scuola-lavoro, la formazione generale (4 ore) di cui all'art.37 comma 1, lettera a), del D.Lgs 81/2008, come disciplinata dall'Accordo Conferenza Stato- Regioni del 21 dicembre 2011.

Al Dirigente Scolastico spetta l'organizzazione dei corsi che, a seguito del superamento del test conclusivo, prevedono il rilascio allo studente di un attestato costituente credito formativo. A tal proposito, si evidenzia che la piattaforma allestita dal Miur per la gestione dell'alternanza scuola-lavoro (<http://www.istruzione.it/alternanza/>) rende disponibile uno specifico percorso di formazione generale, fruibile dagli studenti in modalità E-learning, dal titolo "Studiare il lavoro", realizzato in collaborazione con INAIL.

L'art.5, comma 1, secondo capoverso, della "Carta", prevede che la formazione specifica, ad integrazione di quella generale, sia a cura della struttura ospitante, secondo il profilo di rischio di

Dirigente: Giovanni Desco

Responsabile del procedimento: Anna Maria Palmieri Tel. 051/3785260

e-mail: annamaria.palmieri10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio IV – Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

riferimento, e fatta salva la possibilità di regolare nella prevista Convenzione il soggetto a carico del quale ricade l'eventuale onere conseguente.

La durata della formazione specifica di cui all'art.37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 varia in funzione del settore di attività della struttura ospitante e del profilo di rischio connesso alle attività da svolgere (basso = 4 ore, medio = 8, alto = 12).

Si ricorda che nel caso di studenti già equiparati a "lavoratori" in ambito scolastico, ad esempio in ragione delle attività svolte presso laboratori, la formazione – tanto generale quanto specifica – deve essere erogata dalla scuola, come previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi della medesima. In tali casi, in previsione dell'avvio dell'alternanza, la struttura ospitante, verificati i contenuti della formazione già erogata agli studenti dalla scuola, valuterà se sia sufficiente un'integrazione a completamento della formazione già effettuata o se tale formazione debba essere effettuata *ex novo*, in relazione ai rischi residui specifici delle attività in cui gli studenti matureranno la loro esperienza di alternanza scuola lavoro.

Stante il quadro sopra richiamato, si invitano le SS.LL. a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito della propria offerta formativa la realizzazione di moduli di formazione specifica riferita al comparto di riferimento dei propri indirizzi di studio, anche laddove non strettamente necessari in ambito scolastico, rientrando il tema della sicurezza fra gli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti, con particolare riferimento all'istruzione tecnica e professionale.

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla "CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE FINALIZZATE A PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI TECNICI AD INDIRIZZO "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO" E ISTITUTI TECNICI AGRARI E PROFESSIONALI" sottoscritta da questo Ufficio Scolastico Regionale con Regione Emilia-Romagna, INAIL e le Reti degli Istituti Tecnici e Professionali Agrari e delle Istituzioni Scolastiche con corsi di Istruzione Tecnica ad indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna, reperibile al Link <http://istruzioneer.it/2016/10/20/convenzione-per-attivita-di-prevenzione-assistenza-e-formazione-finalizzate-a-promuovere-la-cultura-della-salute-e-sicurezza-negli-studenti-degli-istituti-tecnici-ad-indirizzo-costr/>

In attuazione della Convenzione suindicata, di durata triennale (aa.ss. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), la Regione Emilia-Romagna, attraverso i Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle aziende USL, organizza annualmente corsi a livello territoriale rivolti ai docenti per diventare formatori in materia di sicurezza, con priorità per quelli delle Reti interessate. La medesima ha elaborato i seguenti pacchetti formativi per gli studenti, da erogarsi in presenza:

- a) n. 1 pacchetto formativo inerente la salute e sicurezza sul lavoro destinato alla Formazione Generale (4 ore) fruibile da tutte le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado;
- b) n. 1 pacchetto formativo inerente la salute e sicurezza sul lavoro destinato alla formazione degli studenti relativo alla Formazione Specifica - Rischio Medio – comparto Scuola (8 ore);
- c) n. 2 pacchetti formativi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro destinati alla formazione degli studenti Formazione Specifica (comparto Agricoltura - 8 ore rischio medio e comparto Edilizia – 12 ore, rischio alto).

Dirigente: Giovanni Desco

Responsabile del procedimento: Anna Maria Palmieri Tel. 051/3785260

e-mail: annamaria.palmieri10@istruzione.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio IV – Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

Tali materiali sono reperibili sul sito dell'Azienda USL di Reggio-Emilia al Link <http://www.ausl.re.it/servizi/servizi-territoriali/dipartimento-di-sanit%C3%A0-pubblica/documenti-sanit%C3%A0-pubblica/scuola/002016formazione-studenti81accordi-prp>

SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 41, D.Lgs. 81/2008)

In riferimento alla normativa circa l'obbligo di sorveglianza sanitaria, cui sottoporre gli studenti in situazione di alternanza scuola lavoro, si richiama quanto riportato nel Manuale "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" edizione 2013 (p. 216), a cura dell'Inail e del Miur, a cui fa espresso rinvio la Guida Operativa, secondo cui gli studenti:

- sono equiparati a lavoratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, che definisce lavoratore anche *il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 196/97 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza scuola-lavoro...* Ne consegue che in questi casi lo studente-lavoratore può essere soggetto alla sorveglianza sanitaria in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi fatta dall'azienda ospitante se esegue mansioni ritenute "a rischio";
- non rientrando nel campo di applicazione della normativa sui lavoratori minori (L. 977/67 e successive modifiche), per gli studenti in alternanza non devono trovare applicazione le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 977/76 come modificata dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00 relativamente all'obbligo di visite mediche preventive e periodiche per il minore.

Sia la Guida Operativa Miur sull'alternanza scuola-lavoro (paragrafo 11), sia la "Carta", non prefigurano alcun obbligo automatico di sorveglianza sanitaria per le attività di alternanza scuola-lavoro ma, con la locuzione "*qualora necessaria*", viene rimessa all'Istituzione Scolastica e alla struttura ospitante un'attenta valutazione della sussistenza di tale esigenza, in relazione ai rischi a cui lo studente potrebbe essere esposto nello svolgimento dell'attività prevista, tenendo conto delle modalità, del livello di esposizione, nonché della durata.

In base alla esperienza e ai limiti imposti dalla norma, considerati i compiti che vengono richiesti agli studenti in alternanza scuola lavoro (affiancamento e non svolgimento diretto) e la limitata permanenza degli studenti nelle strutture, la predetta valutazione dovrebbe portare ad escludere livelli di rischio tali da giustificare la sorveglianza sanitaria.

A tal riguardo, si richiamano anche i contenuti, tuttora attuali, della nota della Regione Emilia-Romagna (**Nota PG/2017/0014442 del 13.01.2017**) ad oggetto: *Indicazioni in tema di "sorveglianza sanitaria nell'alternanza scuola lavoro"* (Allegato 1).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (da art.74 a art.79 D.Lgs 81/2008)

Altra misura, conseguente l'equiparazione degli studenti ai lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è l'obbligo di dotazione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) nei casi in cui tale misura sia prevista dalla valutazione dei rischi.

Dirigente: Giovanni Desco Responsabile del procedimento: Anna Maria Palmieri Tel. 051/3785260 e-mail: annamaria.palmieri10@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio IV – Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

“La scuola deve provvedere sulla base della valutazione dei rischi a fornire agli studenti i DPI necessari allo svolgimento delle attività nei laboratori. Naturalmente l’uso dei DPI è necessario nel caso in cui non sia stato possibile evitare i rischi e ne permangano di residui, per i quali l’uso dei DPI sia l’unica misura di protezione.” (“Il Decreto 81/08 nella scuola. Indirizzi applicativi per la salute e la sicurezza negli istituti dell’Emilia-Romagna” Regione Emilia-Romagna, pagina 30)

In riferimento alle attività di alternanza scuola-lavoro, l’obbligo di dotare lo studente dei dispositivi di protezione individuale, qualora l’attività a cui è assegnato in ambito lavorativo lo preveda, è in capo alla struttura ospitante, fatta salva la possibilità di concordare nella Convenzione il soggetto a carico del quale rimane l’onere economico della relativa spesa. A tal proposito si richiama la Faq n.10 dei “Chiarimenti interpretativi” del Miur trasmessi con nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot 3355 del 28/03/2017.

A conclusione della presente nota, si rimanda al documento **“IL DECRETO 81/08 NELLA SCUOLA - Indirizzi applicativi per la salute e la sicurezza negli istituti dell’Emilia Romagna”**, redatto a cura del gruppo scuola-formazione composto da operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) della Regione Emilia-Romagna, trasmesso da questa Direzione con nota prot. 13297 del 14-07-2017 e reperibile sul sito della stessa al Link <http://istruzioneer.it/2017/08/07/d-lgs-n-812008-indirizzi-applicativi-per-la-salute-e-la-sicurezza-negli-istituti-dellemilvia-romagna/>.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto che la normativa in materia di salute e sicurezza debba applicarsi allo studente in alternanza, in ragione della sua equiparazione allo status di lavoratore, secondo le modalità sopra riepilogate. In particolare, riveste natura eccezionale – previa valutazione caso per caso – la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria, considerate le peculiarità di tale metodologia didattica, lo sviluppo temporale delle attività previste, nonché lo svolgimento da parte dello studente di esperienze lavorative in affiancamento a personale della struttura ospitante e sotto la supervisione del tutor aziendale e scolastico, sulla base di un progetto personalizzato condiviso.

Per eventuali ulteriori chiarimenti in materia di salute e sicurezza, anche in riferimento alle attività di alternanza scuola-lavoro, si invitano le SS.LL. a confrontarsi con i referenti a livello territoriale dello SPSAL Emilia-Romagna (Allegato 2), portandone a conoscenza i Referenti per l’Alternanza Scuola-Lavoro degli Uffici di Ambito Territoriale di competenza (Allegato 3).

Il Direttore Generale
Stefano Versari

[Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma
comma 2, del D.Lgs. 39/1993]

Allegati:

Allegato 1 nota RER PG/2017/0014442 del 13.01.2017

Allegato 2 Referenti SPSAL Emilia-Romagna

Allegato 3 Referenti ASL UAT

Dirigente: Giovanni Desco

Responsabile del procedimento: Anna Maria Palmieri Tel. 051/3785260

e-mail: annamaria.palmieri10@istruzione.it

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – **BOLOGNA** - Tel: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it